



SENT. 175/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela **ACANFORA** PresidenteDomenico **GUZZI** ConsigliereIda **CONTINO** Consigliere relatoreRoberto **RIZZI** ConsigliereMaria Cristina **RAZZANO** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi d'appello, iscritti al n. **60746** del registro di segreteria***proposto da*****PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale per l'Umbria, in**persona del Procuratore regionale *pro-tempore***Appellante*****nei confronti di:***

1. GALLI Marco Vinicio, nato a Foligno (PG) il 04.12.1954 (c.f. GLLMCV54T04D653I), rappresentato dall' avv. Antonio Bartolini (p.e.c.: antonio.bartolini@avvocatiperugiapec.it) e dall'avv. e Andrea Pensi (andrea.pensi@avvocatiperugiapec.it);

2. ARMILLEI Teodoro, nato a Valtopina (PG) il 18.03.1958 (c.f. RMLTDR58C18L653V), rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Senese (p.e.c:

	saveriosenese@avvocatinapoli.legalmail.it);	
	3. CASCIARRI Paolo , nato a Perugia il 25.10.1951 (C.F. CSCPLA51R25G478V)	
	rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Senese (p.e.c.: saveriosenese@avvocatinapoli.legalmail.it) ;	
	4. COLLETTI Roberto , nato a Siculiana (AG) il 04.07.1959 (c.f. CLLRRT59L04I723D), rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Pietro Russo (p.e.c.: p.c.russo@legalmail.it), e dall'avv. Francesco Stallone (p.e.c.: francesco.stallone@legalmail.it), con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via A. Stoppani n.1;	
	5. PICCHIARELLI Giancarlo , nato a Nocera Umbra (PG) il 30.05.1951 (c.f. PCCGCR51E30F911O), rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Senese, (p.e.c.: saveriosenese@avvocatinapoli.legalmail.it)	
	6. NALLI Giuliano , nato a Cannara (PG) il 19.09.1961 (c.f. NLLGLN61P19B609G), rappresentato e difeso dall' avv. Massimo Marcucci (pec: massimo.marcucci@avvocatiperugiapec.it) e dall'avv. Giuseppe Rosichetti (pec: giuseppe.rosichetti@avvocatiperugiapec.it);	
	7. PETRUCCIOLI Stefano , nato a Perugia il 27.04.1957 (c.f. PTRSFN57D27G478F), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Galeazzi (p.e.c.: roberto.galeazzi@ordineavvocatiterni.it);	
	8. ROSATI Domenico , nato a Ferentillo (TR) il 21.04.1960 (c.f. RSTDNC60D21D538X), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Galeazzi (p.e.c.: roberto.galeazzi@ordineavvocatiterni.it);	
	9. ROSSI Sergio , nato a Spoleto (PG) il 10.05.1956 (c.f. RSSSRG56E10I921B) - (p.e.c.: sergio.rossi@psypec.it),	
	<u>Appellati</u>	
	2	

	e da:	
	COLLETTI Roberto come sopra generalizzato, domiciliato e difeso	
	- <u>Appellante incidentale</u>	
	contro	
	• la Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Umbria, in persona del Procuratore regionale p.t.	
	• la Procura Generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t.	
	e nei confronti:	
	dei sig.ri GALLI Marco Vinicio; ARMILLEI Teodoro; CASCIARRI Paolo;	
	PICCHIARELLI Giancarlo; NALLI Giuliano; PETRUCCIOLI Stefano; ROSATI	
	Domenico; ROSSI Sergio	
	avverso:	
	la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria n. 10 del 2023, depositata in data 10.02.2023.	
	VISTI l'appello principale, l'appello incidentale e tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI , nell'udienza pubblica del 5 marzo 2024, svolta con l'assistenza del segretario dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il giudice relatore cons. Ida Contino, il P.m. d'udienza V.P.G. Arturo Iadecola, l'avv. Francesco Stallone per l'appellante incidentale Colletti, l'avv. Antonio Bartolini e l'avv. Andrea Pensi per l'appellato Galli, l'avv. Saverio Senese per gli appellati Armillei, Casciarri e Picchiarelli, l'avv. Massimo Marcucci per l'appellato Nalli, l'avv. Roberto Galeazzi per gli appellati Petruccioli e Rosati. Non costituitosi Rossi Sergio.	
	3	

	FATTO	
	1.Con la sentenza indicata in epigrafe, depositata in data 10.02.2023, la	
	Sezione giurisdizionale per la regione Umbria rigettava la richiesta di	
	risarcimento del danno proposta dalla Procura regionale nei confronti degli	
	odierni appellati per una ipotesi di danno erariale asseritamente arrecato alla	
	Comunità Montana Monte Subasio (poi Comunità Montana dei Monti	
	Martani, Serani e Subasio in liquidazione) a causa del mancato sfruttamento	
	economico del bene pubblico Centro Ippico della Chiona di Spello.	
	2. La vicenda ha tratto origine dalla delibera della Giunta regionale Umbra n.	
	8011 del 26 ottobre 1988 con la quale era stato approvato il Programma per	
	la realizzazione e l’ammodernamento di impianti sportivi destinati alla	
	promozione delle attività sportivo-ricreative ai sensi del d.l. 3 gennaio 1987,	
	n.2, convertito, con modificazioni, dalla l.6 marzo 1987, n.65. Tra i	
	finanziamenti riconosciuti, vi era un mutuo di 350 milioni di lire, quale	
	compartecipazione per la realizzazione, a totale carico della comunità	
	montana, del nuovo Centro Ippico di Spello. L’ importo complessivo del	
	progetto era pari a 1 miliardo e 850 milioni di lire, di cui il primo stralcio	
	funzionale prevedeva la realizzazione di opere per 405 milioni di lire. Per tale	
	ragione la Comunità beneficiaria aveva disposto l’immissione in possesso	
	della Società Ippica Foligno (d’ora in poi S.I.F.) la quale avrebbe dovuto	
	provvedere all’ultimazione delle opere. Con la deliberazione n.27 del	
	21.06.1989, infatti, il Consiglio della Comunità montana aveva demandato	
	alla Giunta dello stesso Ente, tra le altre cose, la sottoscrizione di un atto	
	preliminare con la S.I.F. per l’ultimazione dei lavori del centro e per la	
	successiva gestione. L’atto preliminare, tuttavia, era stato sottoscritto nel	
	4	

	dicembre 1994, previa approvazione del relativo schema convenzionale con delibera della Giunta n.818 del 30.11.1994 e poi con delibera del Consiglio n.43 del 17.12.1994, e prevedeva due clausole risolutive espresse dei rispettivi obblighi: la prima, qualora la convenzione definitiva non avesse ricevuto le approvazioni previste dalla legge e la seconda, qualora la durata del canone fosse risultata nella convenzione definitiva inferiore a dieci anni.	
	All'art. 5, inoltre, era stabilito che <i>“ nel caso di mancata stipula del definitivo... la Comunità montana si obbligava a rimborsare alla S.I.F il valore delle opere dalla stessa eseguite”</i> .	
	La società ippica, nel frattempo, aveva proposto un computo metrico dei lavori di completamento da eseguire per 200 milioni di lire, sicché la Comunità Montana, con la predetta deliberazione del Consiglio comunale n. 43/1994, aveva previsto che la durata della concessione sarebbe stata di quindici anni, conteggiando il controvalore delle opere eseguite dalla società a scomputo dell'ipotetico canone di concessione. Nello specifico, deliberava che <i>“la durata di gestione è stabilita in numero quindici anni in rapporto all'investimento della SIF compresi gli interessi al saggio del 4,5% e al potenziale canone annuo da specifica stima dell'ufficio tecnico”</i> .	
	Il contratto definitivo non è stato mai sottoscritto.	
	Secondo la prospettazione attorea, dunque, la detenzione del compendio immobiliare da parte della S.I.F. si sarebbe protratta per ventotto anni in assenza di un titolo legittimante, oltre al mancato pagamento del corrispettivo della concessione all'Amministrazione.	
	Durante tale periodo, sempre secondo l'assunto della Procura contabile, peraltro, la società avrebbe sfruttato economicamente il bene, concedendo	
	5	

	l'utilizzo della struttura a terzi attraverso un rapporto sub-concessorio con	
	un canone mensile di euro 2.700,00, in assenza di autorizzazione da parte	
	della Comunità montana.	
	Sempre secondo l'assunto attoreo, la illiceità contabile emergerebbe altresì	
	dal fatto che la Comunità montana, solo il 3 luglio 2013 aveva attivato il	
	procedimento amministrativo per "regolarizzare" il rapporto	
	giuridico/patrimoniale con la Società Ippica Foligno, considerando la	
	scadenza nel 2010 della <i>convenzione-contratto</i> stipulata nel 1994 in ragione	
	delle opere realizzate dalla S.I.F.; e solo nel 2015, aveva proposto alla società	
	ippica una bozza del contratto definitivo, prevedendo l'instaurazione di un	
	rapporto <i>ora per allora</i> con decorrenza dal 2010. Tuttavia, il tentativo di	
	bonario componimento della questione non incontrava il favore della	
	società, la quale, al contrario, instaurava un giudizio civile chiedendo al	
	giudice ordinario una pronuncia ex articolo 2932 c.c. per l'esecuzione in	
	forma specifica del contratto preliminare stipulato nel 1994.	
	Il Tribunale ordinario di Spoleto con la sentenza 635/2021 del 9.11.2021,	
	peraltro appellata, il giudice civile, da una parte, ha dichiarato prescritto il	
	diritto della S.I.F. di ottenere una sentenza costitutiva in luogo del contratto	
	definitivo e, ha rigettato la domanda, formulata in via subordinata sempre	
	dalla SIF di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento degli	
	obblighi da parte della Comunità montana; dall'altra ha rigettato la domanda	
	riconvenzionale di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare	
	formulata dalla Comunità montana oltreché le ulteriori domande formulate	
	in via riconvenzionale (rilascio immobile e risarcimento del danno e/o	
	condanna al pagamento dell'indennità di occupazione) ritenendole	
	6	

accessorie alla domanda di risoluzione.

Nel copioso atto di citazione è stata contestata agli appellanti un'ulteriore illegittimità nella gestione del compendio immobiliare. Nello specifico, La Procura ha ritenuto che le quattro aste esperite per la vendita del complesso immobiliare sarebbero andate deserte in quanto, contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di alienazione, la Comunità Montana aveva proposto alla stessa S.I.F. la prosecuzione del rapporto concessorio, senza alcuna procedura comparativa.

Infine, la Procura ha ipotizzato a carico di tutti gli appellati la diversa ipotesi di danno erariale prevista dall'art. 1 comma 3, della l. n.20/1994 *“atteso che la prescrizione delle poste attive non incassate prima del 2015, ove ritenuta maturata ...è conseguita all'omessa denuncia alla Procura contabile del danno da parte dei convenuti”* (pag. 43 atto di citazione).

Da tali gravissime e reiterate condotte illecite, secondo la Procura Umbra, sarebbe conseguito un evidente danno erariale pari - quanto meno - ai corrispettivi mai ottenuti dalla Comunità Montana per lo sfruttamento economico del bene. Il pregiudizio complessivo, relativo agli anni dal 1994 al 2019 è stato quantificato in euro 646.613,24 in ragione di un ipotetico canone mensile di euro 1.697,67. Tuttavia, l'azione è stata esercitata solo per il periodo dal 2011 al 2019, sicché il nocumento chiesto in risarcimento è pari ad euro 264.109,92.

Ciò posto, è stata chiesta la condanna, a titolo doloso e in via solidale, di GALLI Vinicio Marco, ARMILLEI Teodoro, PICCHIARELLI Giancarlo, NALLI Giuliano, CASCIARRI Paolo e PETRUCCIOLI Stefano, nonché, in via sussidiaria e a titolo di colpa gravissima, di COLLETTI Roberto, ROSSI Sergio e ROSATI

	Domenico, al pagamento della somma di euro 264.109,92; e, in via	
	subordinata, a titolo gravemente colposo <i>pro quota</i> parziaria, al pagamento	
	della somma di euro 264.109,92, nella misura di euro 79.232,97 a GALLI	
	Vinicio Marco, nella misura di euro 26.410,99 ciascuno ad ARMILLEI Teodoro,	
	a PICCHIARELLI Giancarlo, a NALLI Giuliano, a CASCIARRI Paolo, a	
	PETRUCCIOLI Stefano e a ROSATI Domenico, nella misura di euro 13.205,49	
	a COLLETTI Roberto e ROSSI Sergio, ovvero dei diversi importi che saranno	
	ritenuti di giustizia, oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, interessi	
	legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo .	
	3. Con la sentenza n. 10/2023, la Sezione giurisdizionale per la regione	
	Umbria, dopo aver provveduto a identificare il tipo di danno contestato dalla	
	Procura, ha ritenuto di accogliere parzialmente l’eccezione di prescrizione	
	opposta da tutti i convenuti (ad eccezione di Domenico Rosati, Commissario	
	liquidatore della Comunità montana dal 30.12.2014 al 31.12.2020) rilevando	
	che il primo atto interruttivo sarebbe rappresentato dall’invito a dedurre,	
	notificato agli interessati a maggio del 2021. Ciò posto ha ritenuto prescritta	
	<i>“l’azione nei confronti dei soggetti che hanno svolto il loro servizio e/o la</i>	
	<i>carica anteriormente al 2016 ossia Teodoro Armillei (in servizio dal 1994 al</i>	
	<i>2001), Paolo Casciarri (in servizio dal 2005 al 2008 e dal 2008 al 2011),</i>	
	<i>Roberto Colletti (in servizio dal 1993 al 2002) e Giancarlo Picchiarelli (in</i>	
	<i>servizio dal 2001 al 2008)”</i> (pag. 20 della sentenza). Il giudice di prime cure,	
	infatti, non ha ritenuto accoglibile la tesi attorea secondo cui l’azione sarebbe	
	stata tempestiva in ragione della natura permanente del danno.	
	Riguardo al periodo successivo (2016 – 2019), invece, il Collegio territoriale	
	ha ritenuto che a fronte dell’immobilismo contestato dalla Procura, la	
	8	

	Comunità avrebbe svolto molteplici tentativi per risolvere la questione	
	relativa all'ippodromo di Spello con ciò escludendo il dolo e la colpa grave	
	nella condotta dei soggetti coinvolti. Ha ritenuto altresì che il possesso del	
	terreno da parte della Società Ippica Spello non sarebbe stato <i>sine titulo</i> per	
	come rilevato dal Tribunale di Spoleto, bensì in ragione di un rapporto	
	concessorio nell'ambito del quale la S.I.F. aveva svolto lavori per 300.000	
	euro (quindi nettamente superiori a quelli inizialmente conteggiati). Ciò	
	posto ha rigettato l'atto di citazione nei confronti dei <i>"convenuti Marco</i>	
	<i>Vinicio Galli, Stefano Petruccioli, Domenico Rosati e Sergio Rossi"</i> per	
	insussistenza di una <i>"condotta gravemente omissiva (tanto meno</i>	
	<i>intenzionale) stante i tentativi (seppure infruttuosi) posti in essere dai</i>	
	<i>responsabili della Comunità montana"</i> , oltreché per insussistenza di un	
	danno concreto ed attuale (<i>anche in ragione del contestuale pendente</i>	
	<i>processo civile)</i> (pag. 23 della sentenza).	
	Riguardo poi alla richiesta di condanna in ragione dell'art. 1, comma 3, della	
	l. n. 20/1994, per omessa denuncia, il giudice di primo grado ha ritenuto che	
	la Procura non avesse fornito alcuna prova sulla sussistenza dei presupposti	
	legittimanti tale azione.	
	4. Avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale umbra n. 10/2023, ha	
	proposto appello la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la	
	regione Umbria, depositato in data 2.5.2023, formulando i seguenti motivi di	
	gravame.	
	4.1 Con il primo motivo, la Procura ha censurato i capi I e II della decisione	
	umbra relativi alla declaratoria di prescrizione dell'azione erariale per le	
	condotte antecedenti al 2016, per violazione degli artt. 28 e 97 Cost.	
	9	

	nonché la violazione dell’art. 1 della l.n. 20/1994 e dell’art. 2935 c.c.. In	
	proposito l’appellante ha preliminarmente precisato “di non aver contestato	
	un danno da mancato incasso dei canoni quanto un danno da mala gestio del	
	compendio immobiliare (di Spello) cui avrebbero partecipato tutti i	
	convenuti” e che solo la quantificazione del danno sarebbe stata rapportata	
	al canone figurativo ritraibile dalla concessione dei beni (pagg. 63-64 atto	
	d’appello). La mala gestio, secondo l’assunto difensivo, si sarebbe protratta	
	per un trentennio attraverso la condotta di tutti i convenuti, soprattutto di	
	coloro che, tra il 1994 e 2015, avevano immesso la S.I.F. nella detenzione del	
	compendio immobiliare e, successivamente, ne avevano tollerato la illecita	
	permanenza.	
	4.2 Con il secondo motivo, la Procura ha censurato i capi n. II e III della	
	sentenza ove il giudice di prime cure ha escluso la condotta dolosa o	
	gravemente colposa dei convenuti nel periodo successivo al 2016, per	
	violazione degli artt. 28 e 97 Cost. nonché dell’art. 1 della l. n.20/1994.	
	L’appellante ha evidenziato che la Sezione territoriale, per rigettare la	
	domanda relativa ai mancati introiti successivi al 2016, abbia fatto	
	riferimento a condotte risalenti al 2013 – 2015, in quanto nel periodo	
	successivo la S.I.F. aveva intrapreso un processo civile.	
	Tuttavia, proprio dall’esame delle condotte tenute a partire dal 2013,	
	contrariamente a quanto ritenuto dal Collegio di primo grado, si	
	evidenzierebbe, ad avviso della Procura, la piena consapevolezza e	
	accettazione delle condotte antigiuridiche in essere e del conseguente danno	
	erariale, ovvero le gravissime colpe nell’espletamento della funzione. In ogni	
	caso il procedimento intrapreso nel 2013 non sarebbe stato concluso. La	
	10	

	Procura inoltre ha richiamato, anche in questa sede, le molteplici illegittimità	
	poste in essere in occasione della proposta di sottoscrizione del nuovo	
	contratto nonché in occasione delle quattro aste esperite per la vendita del	
	compendio.	
	4.3 Con il terzo motivo la Procura ha censurato sempre i capi II e III della	
	sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un danno erariale	
	attuale e concreto, per violazione dell’art. 1 della l. 20/1994.	
	Secondo la Procura appellante, infatti, la circostanza che la Comunità	
	Montana, in sede civile, avesse proposto domanda riconvenzionale per	
	ottenere il pagamento delle indennità dovute dalla S.I.F. sin dal 1994 non	
	escluderebbe l’attualità e la concretezza del danno erariale azionato. Da una	
	parte, infatti, l’esperimento degli ordinari rimedi dell’Amministrazione in	
	sede civile non escluderebbe affatto la possibilità per la Procura di contestare	
	il danno già verificatosi; dall’altra, la sentenza resa dal Tribunale civile (n.	
	635/2021), anziché accogliere le pretese dell’Ente, ha rigettato la domanda	
	dell’Ente, così rendendo palese la concretezza e l’attualità del pregiudizio,	
	che la Sezione, invece, ha erroneamente escluso.	
	4.4 Con il quarto motivo, la Procura ha impugnato il capo III della sentenza	
	laddove è statuito che la detenzione del centro ippico di Spello da parte	
	della S.I.F. non è avvenuta <i>sine titulo</i> bensì in ragione di un rapporto	
	concessorio, per violazione dell’art. 1 della l. n. 20/1994. Secondo	
	l’appellante, infatti, dalla lettura della sentenza n. 635/2021 del Tribunale di	
	Spoletto (richiamata dal giudice di prime cure), non sarebbe desumibile in	
	alcun passo una affermazione simile; al contrario <i>“l’intera decisione del</i>	
	<i>Giudice civile è incentrata sulla natura obbligatoria del contratto preliminare,</i>	
	11	

	<i>tanto da ritenere prescritta l'azione proposta da S.I.F. ex art. 2932 c.c. per</i>	
	<i>decorso del termine decennale";</i> sicché, secondo l'appellante, proprio il	
	contenzioso civile comproverebbe le condotte illecite contestate.	
	4.5 Con il quinto motivo, la Procura ha impugnato il capo III della sentenza	
	nella parte in cui ha rigettato la domanda proposta in ragione dell'art. 1,	
	comma 3, della l.n. 20/1994, per violazione della disposizione testè	
	richiamata.	
	L'appellante, ha ritenuto che, al contrario di quanto statuito dal giudice di	
	primo grado, la domanda <i>proposta di omessa denuntiatio</i> da parte dei	
	convenuti del danno erariale fosse stata puntualmente articolata nell'atto	
	di citazione con riferimento a tutti gli elementi essenziali della responsabilità	
	amministrativo contabile.	
	4.6 Ciò posto, richiamando tutte le argomentazioni di diritto diffusamente	
	esposte nell'atto di citazione, ha concluso chiedendo, in accoglimento del	
	primo motivo, il rinvio alla Sezione giurisdizionale territoriale ex art. 199 c.g.c.	
	per la cognizione della causa in relazione alle posizioni dichiarate prescritte	
	(Armillei, Casciarri, Colletti e Picchiarelli); in accoglimento del secondo, terzo,	
	quarto e quinto motivo, l'accoglimento del gravame con accertamento della	
	responsabilità dei soggetti mandati assolti con la sentenza di primo grado	
	(Galli, Petruccioli, Rossi, Rosati), nonché di Nalli e per l'effetto condannare,	
	a titolo doloso e in via solidale, GALLI Vinicio Marco, NALLI Giuliano e	
	PETRUCCIOLI Stefano, nonché, in via sussidiaria e a titolo di colpa gravissima,	
	ROSSI Sergio e ROSATI Domenico, al pagamento della somma di euro	
	264.109,92; e, in via subordinata, a titolo gravemente colposo <i>pro quota</i>	
	parziaria, al pagamento della somma di euro 171.671,43 nella misura di euro	
	12	

	79.232,97 a GALLI Vinicio Marco, nella misura di euro 26.410,99 ciascuno a	
	NALLI Giuliano, PETRUCCIOLI Stefano e a ROSATI Domenico, nella misura di	
	euro 13.205,49 a ROSSI Sergio, ovvero dei diversi importi che saranno ritenuti	
	di giustizia, oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, interessi legali dal	
	deposito della sentenza sino al soddisfo .	
	In ipotesi di cognizione integrale della domanda della Procura, in difetto di	
	rinvio al primo Giudice, ha chiesto, come da atto di citazione, la condanna, a	
	titolo doloso e in via solidale, di GALLI Vinicio Marco, ARMILLEI Teodoro,	
	PICCHIARELLI Giancarlo, NALLI Giuliano, CASCIARRI Paolo e PETRUCCIOLI	
	Stefano, nonché, in via sussidiaria e a titolo di colpa gravissima, di COLLETTI	
	Roberto, ROSSI Sergio e ROSATI Domenico, al pagamento della somma di	
	euro 264.109,92; e, in via subordinata, a titolo gravemente colposo <i>pro quota</i>	
	parziaria, al pagamento della somma di euro 264.109,92, nella misura di	
	euro 79.232,97 a GALLI Vinicio Marco, nella misura di euro 26.410,99	
	ciascuno ad ARMILLEI Teodoro, a PICCHIARELLI Giancarlo, a NALLI Giuliano,	
	a CASCIARRI Paolo, a PETRUCCIOLI Stefano e a ROSATI Domenico, nella	
	misura di euro 13.205,49 a COLLETTI Roberto e ROSSI Sergio, ovvero dei	
	diversi importi che saranno ritenuti di giustizia, oltre a rivalutazione secondo	
	gli indici ISTAT, interessi legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo .	
	5. Avverso la sentenza n. 10/2023 della Sezione giurisdizionale per la regione	
	Umbria ha proposto appello incidentale il sig. Roberto Colletti, depositato in	
	data 13 giugno 2023, con il patrocinio degli avv. Carmelo Pietro Russo e	
	Francesco Stallone, rilevando che il giudice di prime cure avrebbe omesso di	
	statuire su tutte le difese proposte negli scritti difensivi, decidendo	
	esclusivamente sull’eccezione di prescrizione. Per tale motivo, il Colletti con	
	13	

l'appello incidentale, ha riproposto integralmente tutte le argomentazioni difensive già formulate in primo grado; ha quindi eccepito la insussistenza di un danno effettivo e dunque la non configurabilità dell'obbligo di denuncia ex art. 1, comma 3, della l. 20/1994, nonché l'obbligo di considerare i vantaggi conseguiti ex art.1, comma 1 bis, della l.n.20/1994.

Inoltre, ha opposto la esclusiva responsabilità della S.I.F. per il mancato pagamento dei canoni, la carenza dell'elemento psicologico e del nesso causale. Ha concluso chiedendo la reiezione dell'appello principale, poiché infondato in ogni sua parte, con conferma della sentenza n. 10 /2023; in subordine, in accoglimento all'appello incidentale, la conferma *“con diversa motivazione”* del proscioglimento. In subordine la declaratoria della sua responsabilità in via meramente sussidiaria, stante la responsabilità principale della S.I.F. nella causazione del danno, o con la rideterminazione del danno a suo carico in ragione dell'apporto causale della S.I.F. e con l'esercizio del potere riduttivo.

6. Con memoria del 5.2.2024 si sono costituiti i sig.ri Armillei Teodoro, Casciarri Paolo e Picchiarelli Giancarlo con il patrocinio dell'avv. Saverio Senese, opponendo l'infondatezza dei motivi di appello formulati dalla Procura regionale. Con riferimento al primo motivo, gli appellati hanno richiamato l'art. 2947 c.c. secondo cui il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni da quando il fatto si è verificato, sicché, essendo cessata la loro condotta prima del 2015, anche l'illecito, a decorrere da tale data, sarebbe cessato.

Riguardo al secondo e al terzo motivo di gravame, hanno eccepito l'insussistenza del danno erariale in ragione dei lavori eseguiti dalla S.I.F., e

	accertati nella CTU espletata in sede civile, per un valore di circa 300.000	
	euro.	
	Con riferimento al quarto motivo di appello, hanno opposto la insussistenza	
	del danno nonché la mancata prova da parte della Procura dell'elemento	
	psicologico del dolo o della colpa grave nella loro condotta. I suddetti	
	appellati, dunque, senza rinunciare alla eccepita prescrizione accolta in primo	
	grado, hanno concluso per il totale rigetto dell'appello con conferma della	
	decisione impugnata, con ogni conseguenziale statuizione, anche in ordine	
	alle spese del giudizio.	
	7. Si è costituito, con memoria del 31.5.2023, l'appellato Galli Marco Vinicio	
	con il patrocinio degli avvocati Antonio Bartolini e Andrea Pensi, facendo,	
	dopo aver contestato l'atto di gravame e averne chiesto il rigetto, espressa	
	riserva di depositare, in corso di causa, ulteriori memorie e documenti.	
	In data 13.2.2024, i difensori del Galli hanno depositato una memoria	
	difensiva per l'odierna udienza eccependo, in via preliminare, il passaggio in	
	giudicato della decisione di primo grado nella parte in cui ha dichiarato	
	l'intervenuta prescrizione per le condotte poste in essere dal Galli prima del	
	2016. Secondo l'assunto difensivo, infatti, la Procura avrebbe impugnato la	
	statuizione decisoria concernente la prescrizione nei soli confronti dei titolari	
	degli organi che avevano rivestito ruoli apicali prima del 2016; al contrario	
	avrebbe ommesso di impugnare la declaratoria di prescrizione nei confronti	
	di coloro che avevano rivestito un ruolo apicale o dirigenziale (tra cui il Galli)	
	non solo prima ma anche successivamente al 2016.	
	Nel merito, hanno controdedotto al primo motivo d'appello evidenziando	
	che l'Ente avrebbe avuto conoscenza del danno alla data del 3.7.2013,	

	quando il dott. Galli, una volta assunta la funzione di Direttore della Comunità	
	Montana (nel 2008 incorporata con la Comunità Montana dei Monti Martani	
	e del Serano) e di responsabile <i>ad interim</i> del Settore Demanio-Patrimonio	
	della Comunità Montana, avviava d'ufficio e di sua iniziativa il procedimento	
	per l'accertamento della scadenza del rapporto concessorio con la S.I.F.	
	Tenendo conto che la Procura ha interrotto il termine prescrizione solo con	
	l'invito a dedurre del 10 maggio 2021, correttamente la Sezione umbra	
	avrebbe dichiarato prescritto il danno precedente al 2016.	
	Riguardo al secondo motivo di appello, la difesa del Galli ha evidenziato la	
	correttezza del percorso motivazionale del giudice di prime cure in ordine	
	alla liceità della condotta degli appellati per il periodo successivo al 2016.	
	Secondo l'appellato, infatti, risulta smentita <i>per tabulas</i> l'occupazione	
	abusiva del compendio immobiliare da parte della S.I.F. per i primi 18 anni	
	del rapporto in ragione della <i>concessione provvedimentale</i> e del <i>pactum de</i>	
	<i>dando</i> . Riguardo alla concretezza e all'attualità del danno erariale, opposto	
	dalla Procura appellante con il terzo motivo di gravame, la difesa ha eccepito	
	che nessuna prova sarebbe stata fornita in ordine alla consumazione del	
	potere della Comunità montana di soddisfare la propria pretesa creditoria	
	rispetto ai canoni non versati. Sul punto ha richiamato la controversia	
	pendente in sede civile nonché la sentenza n. 635/2021 del Tribunale di	
	Spoletto ove il giudice civile ha respinto la domanda riconvenzionale di	
	risoluzione del contratto preliminare proposta dalla Comunità montana,	
	accertando l'insussistenza di un grave inadempimento imputabile alla S.I.F.,	
	anche alla luce degli importanti investimenti da essa realizzati nel tempo, per	
	un valore accertato, in base alla CTU, di circa euro 300.000.	
	16	

	Ancora, il Galli ha controdedotto al quarto motivo di gravame evidenziando	
	che l'immissione in possesso del bene da parte della S.I.F. non è avvenuto	
	<i>sine titulo</i> , bensì in forza del contratto preliminare del 1994. Infine, con	
	riferimento alla responsabilità da omessa denuncia, ha opposto che nessun	
	obbligo di denuncia del danno erariale è configurabile ove si consideri che,	
	sino al 2013, non si era verificato alcun depauperamento e che dopo quella	
	data erano state intraprese tutte le iniziative necessarie a tutela della	
	Comunità montana.	
	Ciò posto ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello con conferma	
	integrale della sentenza di primo grado.	
	8. Si è costituito l'appellato Rosati Domenico, con il patrocinio dell'avv.	
	Roberto Galeazzi, con memoria depositata in data 21.2.2024 eccependo, in	
	linea generale, la totale estraneità a tutti gli atti e a tutte le procedure che	
	hanno determinato la nascita del centro Ippico di Spello e il suo affidamento	
	in gestione alla S.I.F.	
	Con riferimento alle singole censure, ha confutato la tesi sostenuta dalla	
	Procura sulla prescrizione evidenziando che il danno erariale eventualmente	
	configurabile nella fattispecie è proprio quello ipotizzato nella sentenza di	
	primo grado. In proposito ha rilevato che la Comunità Montana non aveva la	
	capacità di gestire il Centro Ippico in via diretta, né avrebbe potuto farlo,	
	essendo attività assolutamente estranea alle funzioni a essa delegate, sicché	
	il danno da <i>mala gestio</i> non poteva che scaturire dalla mancata percezione	
	dei canoni di una locazione o concessione d'uso.	
	Così come erroneo sarebbe l'assunto attoreo secondo cui la detenzione dei	
	terreni da parte della S.I.F. fosse <i>sine titulo</i> , per le motivazioni anche	

	evidenziate dal Tribunale di Spoleto con la sentenza del 2021. L'appellato,	
	inoltre, ha richiamato tutte le iniziative intraprese dalla Comunità Montana,	
	tra marzo e ottobre 2015 (ossia subito dopo la nomina del commissario	
	Rosati), che hanno impedito il sorgere di un qualunque tipo di danno erariale,	
	sia in ordine alla restituzione del Centro sia rispetto alle possibilità di	
	recupero dei canoni. Ha escluso l'attualità del danno ribadendo	
	l'infondatezza della domanda risarcitoria. Infine, ha eccepito la propria	
	estraneità alle trattative che si sono svolte tra la Comunità Montana e la S.I.F.	
	nel 2013, oltrech� l'irrilevanza ai fini del danno contestato. Ha concluso	
	chiedendo il rigetto dell'appello e, conseguentemente, la conferma integrale	
	della sentenza. In via di ulteriore subordine ha chiesto che la quantificazione	
	dell'eventuale danno accertato venga svolta in base al giusto e al provato	
	ruolo del commissario Rosati. In via ulteriormente degradata ha chiesto	
	l'esercizio del potere riduttivo.	
	9. Si � costituito l'appellato Petruccioli Stefano con il patrocinio dell'avv.	
	Roberto Galeazzi con memoria depositata in data 21.2.2024 eccependo in	
	primo luogo la genericit� delle contestazioni formulate in citazione nei suoi	
	confronti. La difesa ha evidenziato, infatti, che la Procura non avrebbe	
	indicato alcun atto assunto dal Petruccioli affetto da irregolarit� o	
	illegittimit� o anche solo da inopportunit�, eziologicamente ricollegabile alla	
	causazione del danno erariale; cos� come non ha indicato alcun atto o	
	iniziativa che egli avrebbe dovuto assumere e che invece ha omesso. A tal	
	fine ha operato una ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra la Comunit�	
	Montana e la societ� privata per evidenziare che il Petruccioli fino al 2015	
	non poteva avere avuto alcuna notizia circa possibili entrate dell'ente non	
	18	

	introitate. La difesa si è soffermata, altresì, sulla funzione del Responsabile	
	del servizio finanziario per escludere che il Petruccioli potesse avere un ruolo	
	decisionale o di vertice all'interno dell'ente. Ha, pertanto, respinto e	
	contestato ogni addebito sotto il profilo soggettivo, sia per l'ipotesi del dolo	
	che della colpa grave. Ha richiamato la decisione del Tribunale civile di	
	Spoletto per affermare la sussistenza di un rapporto tra la Comunità montana	
	e la S.I.F. e ha escluso ogni addebito circa l'esito non positivo del giudizio	
	civile presso il Tribunale di Spoleto, sul quale comunque è pendente l'appello.	
	Infine, ha ribadito che i canoni maturati dopo il 2015 non sono prescritti e ha	
	contestato la quantificazione del danno. Ha concluso chiedendo, in via	
	preliminare, la declaratoria di prescrizione per tutti i fatti, gli atti e le voci di	
	danno precedenti al 2016 e comunque precedenti ai cinque anni dalla data	
	di notifica dell'invito a dedurre. Nel merito, ha chiesto la reiezione delle	
	istanze attoree, con la completa assoluzione da ogni addebito; in subordine,	
	la rideterminazione del danno e, in via ulteriormente degradata, l'esercizio	
	del potere riduttivo.	
	10. Si è costituito l'appellato Nalli Giuliano con il patrocinio degli avv.	
	Massimo Marcucci e Giuseppe Rosichetti, con memoria depositata in data	
	13.2.2024, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello nei	
	propri confronti ex art. 190 c.g.c.	
	Ha rilevato in proposito che la sentenza di primo grado avrebbe accertato la	
	prescrizione dell'azione contabile per tutti i convenuti che hanno rivestito	
	incarichi nel periodo antecedente al 2016.	
	Sennonché l'atto di appello, nel contestare la declaratoria di prescrizione,	
	avrebbe omissso, anche nelle conclusioni, di indicare Giuliano Nalli tra i	

	destinatari della statuizione censurata, seppure lo stesso avesse volto la	
	carica sino al 2014. Anzi, a ben vedere, Giuliano Nalli, nelle conclusioni	
	dell'appello, viene indicato tra coloro che, a detta della Procura, sarebbero	
	stati assolti non per prescrizione ma per motivi di merito.	
	L'atto di appello, dunque, secondo l'assunto difensivo, avrebbe impugnato la	
	sentenza di primo grado nei confronti di Nalli su profili che non riguardano lo	
	stesso per il semplice fatto che quest'ultimo è stato assolto per intervenuta	
	prescrizione e non per motivi di merito. Ciò posto ha chiesto che venga	
	dichiarata l'inammissibilità dell'appello e il passaggio in giudicato della	
	sentenza di primo grado nei suoi confronti.	
	Nel merito della contestata responsabilità amministrativa, ha eccepito	
	l'infondatezza del gravame rilevando che nell'intero impianto argomentativo	
	(circa novanta pagine) non viene mai citata alcuna condotta riconducibile al	
	Nalli per il semplice fatto che non vi è alcun atto, a sua firma, causalmente	
	rilevante ai fini del danno per cui è causa. Inoltre, ha opposto di aver sempre	
	operato correttamente, diligentemente e nella più completa buona fede	
	nonchè nell'assoluto rispetto della normativa di settore, dei propri obblighi	
	di servizio e del bene pubblico, salvaguardando prioritariamente gli interessi	
	del Comunità Montana. Ha richiamato, infine, la sentenza del Tribunale di	
	Spoletto per evidenziare che la detenzione del compendio immobiliare da	
	parte della S.I.F. si basava su un rapporto negoziale la cui durata dipendeva	
	dai lavori eseguiti in relazione ad un canone mai determinato, sicché nessuna	
	responsabilità sarebbe configurabile sino alla conclusione del rapporto	
	contrattuale, che peraltro, ad un semplice calcolo matematico, non dovrebbe	
	ancora essere scaduto atteso che i lavori sono costati circa 300 mila euro. Ha	
	20	

	pertanto concluso chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di	
	inammissibilità dell'atto di appello ex art 190 c.g.c., con passaggio in	
	giudicato della statuizione di prescrizione nei suoi confronti; nel merito,	
	l'infondatezza dell'appello.	
	11. La Procura regionale ha rassegnato le proprie conclusioni scritte	
	riportandosi all'atto di impugnazione e chiedendone l'accoglimento.	
	Riguardo all'appello incidentale proposto dal sig. Roberto Colletti, ne	
	eccepisce l'inammissibilità per difetto di interesse ai sensi dell'art. 7, comma	
	2, c.g.c. contenente l'espresso rinvio all' art.100 c.p.c.	
	In proposito ha evidenziato che l'interesse a impugnare presuppone la	
	soccombenza, anche parziale, nel giudizio di primo grado o quantomeno la	
	decisione sfavorevole su almeno una delle questioni preliminari di rito o di	
	merito. Nella fattispecie, invero, il Colletti nel giudizio di primo grado, ha	
	eccepito in via preliminare l'eccezione di prescrizione, eccezione	
	integralmente accolta dal giudice di prime cure. Il sig. Colletti, dunque, al pari	
	degli altri appellati nei cui confronti è stata dichiarata la prescrizione, aveva	
	piuttosto l'onere, ai sensi dell'art. 195 c.g.c., di riproporre le proprie difese	
	in sede di costituzione nel giudizio di appello della Procura regionale, onde	
	evitare che le stesse fossero ritenute rinunciate.	
	12. All'odierna udienza, come da verbale in atti, le parti comparse hanno	
	esposto le rispettive tesi e difese ed hanno conclusivamente insistito per	
	l'accoglimento delle proprie richieste conclusionali.	
	Chiusa la discussione, i giudizi sono passati in decisione.	
	DIRITTO	
	I. In via pregiudiziale, i giudizi d'appello indicati in epigrafe devono essere	

		riuniti ex art. 184 c.g.c. in quanto proposti avverso la medesima sentenza.	
		II. Sempre in via pregiudiziale si dichiara, ai sensi del combinato disposto degli artt.93 e 191 c.g.c., la contumacia dell'appellato Sergio Rossi al quale l'atto d'appello risulta notificato in data 7 aprile 2023 mediante consegna dell'atto al suo indirizzo di posta elettronica (in quanto non costituitosi in primo grado), nonché, in data 14 aprile 2023 dall'UNEP di Spoleto, mediante consegna nelle sue mani del plico contenente l'atto di gravame.	
		III. Sempre in via pregiudiziale deve essere scrutinata l'eccezione, formulata dalla Procura Generale nelle proprie conclusioni scritte, di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal sig. Roberto Colletti per difetto di interesse ai sensi dell'art. 7, comma 2, c.g.c. contenente l'espresso rinvio all'art.100 c.p.c.	
		L'eccezione è fondata.	
		Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, sicché l'interesse a impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che può derivare alla parte che lo propone dall'accoglimento del gravame (<i>ex multis</i> Cassazione civ. n. 38054/2022, n. 28307/2020, n.13395/2018). Conseguentemente, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta, anche nella forma incidentale, dalla parte vittoriosa per ottenere la modificazione della motivazione e/o il riesame di questioni o eccezioni o domande subordinate rimaste assorbite, che possono essere riproposte con la memoria di costituzione (<i>ex multis</i> Cassazione civ.n.25840/2021; n.24124/2016).	
		Tornando alla fattispecie in esame, si evidenzia che l'atto di citazione nei	

confronti del Colletti è stato respinto dal giudice di primo grado per intervenuta prescrizione, sicché nessuna utilità giuridica dall'accoglimento del gravame incidentale può derivare in capo al predetto.

Il Colletti, infatti, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, ha formulato, in via preliminare, l'eccezione di estinzione per decorrenza della prescrizione, evidenziando con ciò il preliminare interesse a che il giudice rigettasse la citazione erariale per decorrenza del termine prescrizionale. Tale preliminare eccezione è stata accolta integralmente sicché nessun vantaggio poteva ottenere il Colletti da una pronuncia da parte del giudice su tutte le altre eccezioni di merito formulate nella memoria di costituzione; né alcun interesse può vantare oggi, per lo stesso motivo, a una riforma anche solo della motivazione della sentenza. Onde non incorrere nella decadenza di cui all'art. 195 c.g.c., l'appellato avrebbe potuto riproporre espressamente tutte le eccezioni ritualmente opposte nel giudizio di primo grado, ma non scrutinate dal giudice di prime cure in quanto ritenute assorbite, nel costituirsi nel giudizio d'appello della Procura regionale.

Detta norma, infatti, anche in ragione della pacifica interpretazione che la giurisprudenza offre dell'analoga disposizione contenuta nell'art. 346 c.p.c., deve essere intesa nel senso che *“ la parte totalmente vittoriosa in primo grado non deve proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare le domande, anche riconvenzionali, o le eccezioni non accolte o non esaminate, difettando di interesse al riguardo, ma può riproporle nella comparsa di risposta e anche nelle successive difese, sino all'udienza di precisazione delle conclusioni (ex multis, Cass. Sez. 3 n.2146/2006; Sez. L n.14673/2009)”* (Sez. II App. n. 699/2015).

	Alla luce di quanto sin qui evidenziato, deve essere dichiarato inammissibile	
	l'appello incidentale proposto dal sig. Roberto Colletti. Tuttavia, le difese	
	contenute nell'atto impugnatorio, , per il principio di conservazione degli atti	
	giuridici e di economia dei mezzi processuali, sono validamente scrutinabili,	
	convertendosi l'atto in una mera memoria di costituzione (ex multis, Cass.	
	n.26811/2019, n.22880/2016 quali domande ed eccezioni non rinunciate, ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 195 c.g.c.	
	IV Ancora in via pregiudiziale, deve essere scrutinata l'eccezione di	
	inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato Giuliano Nalli in ragione	
	dell'art. 190 c.g.c.	
	Nello specifico l'appellato ha precisato di aver rivestito la carica di Presidente	
	della comunità montana per il periodo dal 2008 al 2011 e di essere stato	
	liquidatore fino al 2014, sicché la statuizione gravata lo avrebbe mandato	
	assolto, come tutti i convenuti che avevano svolto il servizio e/o la carica	
	anteriormente all'anno 2016, per intervenuta prescrizione.	
	Ciò nonostante, la Procura appellante, nella parte in cui ha censurato la	
	statuizione relativa alla prescrizione, ha omissso, anche nelle conclusioni, di	
	indicare Giuliano Nalli. Non solo: detto appellato viene inserito tra quelli che	
	sarebbero stati assolti per motivi di merito.	
	Ebbene, prima di scrutinare l'eccezione, il Collegio rileva che nella sentenza	
	gravata vi è una omissione materiale, della quale tuttavia non è stata	
	richiesta la correzione ex art. 112 c.g.c.	
	Il giudice di prime cure, infatti, sebbene avesse precisato (pag.19) che	
	Giuliano Nalli aveva svolto la carica dal 23.12.2008 al 30.11.2011 e	
	successivamente, in qualità di commissario liquidatore, dall'1.12.2011 al	
	24	

	18.12.2014, nel dichiarare prescritta l'azione contabile nei confronti dei	
	soggetti che avevano svolto il servizio e/o la carica anteriormente all'anno	
	2016, ometteva poi (pag.20) di richiamare, tra costoro, il convenuto Nalli.	
	Così come, a pag. 23 della sentenza statuiva “ <i>rigetta la domanda della</i>	
	<i>Procura regionale, quanto ai convenuti Teodoro Armillei, Paolo Casciarri,</i>	
	<i>Roberto Colletti, Giancarlo Piacchiarelli per intervenuta prescrizione”,</i>	
	omettendo ancora una volta di indicare il convenuto Nalli il quale, invece, è	
	stato poi inserito a pag. 25 della sentenza nell'elenco dei convenuti ai quali	
	non spettava la liquidazione delle spese legali in quanto nei loro confronti	
	l'azione “ è stata dichiarata prescritta “(Teodoro Armillei, Paolo Casciarri,	
	<i>Roberto Colletti, Giancarlo Piacchiarelli e Giuliano Nalli)”.</i>	
	Ora, a fronte di tale errore materiale emendabile con il procedimento di cui	
	all'art. 112 c.g.c., nessuna parte ha fatto istanza di correzione (neanche in	
	sede d'appello), sicché non v'è luogo a correzione.	
	In ogni caso, tale svista non ha alcun riflesso sulla posizione del Nalli (che	
	comunque è stato assolto) né sull' eccezione di inammissibilità del gravame	
	formulata dallo stesso in ragione dell'art. 190 c.g.c., eccezione che deve	
	essere accolta per i motivi di seguito evidenziati.	
	La disposizione testè indicata (art. 190 c.g.c.) statuisce, infatti, che “ <i>L'appello</i>	
	<i>deve contenere, a pena d'inammissibilità, la specificazione delle ragioni in</i>	
	<i>fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l'indicazione: a) dei capi</i>	
	<i>della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono</i>	
	<i>richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; b)</i>	
	<i>delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza</i>	
	<i>ai fini della decisione impugnata”.</i>	
	25	

La specificità dell'appello prevista dalla disposizione in esame discende dalla natura del mezzo di impugnazione, considerato appunto un rimedio volto al riesame della vicenda processuale definita con la sentenza di primo grado ma nei soli limiti dei motivi proposti (effetto devolutivo limitato dai motivi di gravame). Tale funzione tipica (*revisio prioris instantiae*) si è andata sempre più rafforzando nel corso degli anni sino al d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134 (art. 54) che ha introdotto, nel processo civile, la declaratoria di inammissibilità nei casi in cui la motivazione dell'appello non risponda ai predetti requisiti (artt. 342 e 434 c.p.c), sanzione trasfusa nel predetto art. 190.

Riguardo alla interpretazione di tali contenuti minimi, seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione sul punto, può senz'altro affermarsi che la specificità dell'appello prevista dall'art. 190 c.g.c. (analoga a quella prevista dai novellati art. 342 e 434 c.p.c) postula la necessità che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass. Sez. Un. n. 27199/2017).

Ebbene, tornando alla fattispecie all'esame, ritiene il Collegio che l'atto di gravame non soddisfi tale onere di specificità nei confronti del Nalli.

La sentenza gravata, infatti, statuisce nei confronti di questi solo laddove è stata dichiarata la prescrizione dell'azione contabile nei confronti di tutti coloro che avessero cessato la propria carica o funzione prima del 2016 (primo capo).

	argomentativa dell'appello, né tantomeno nella fase conclusiva, detta	
	statuizione decisoria nei suoi confronti.	
	Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, deve essere accolta l'eccezione	
	di inammissibilità dell'appello nei confronti del sig. Giuliano Nalli, con	
	conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.	
	V. Ancora in via preliminare, deve essere scrutinata l'eccezione, formulata	
	dal sig. Marco Vinicio Galli, di passaggio in giudicato del capo della sentenza	
	in cui è stata dichiarata nei suoi confronti la prescrizione per il periodo	
	precedente al 2016.	
	Nello specifico, ha eccepito che l'appellante avrebbe impugnato la	
	statuizione decisoria concernente la prescrizione nei soli confronti dei titolari	
	degli organi che avevano rivestito ruoli apicali prima del 2016, omettendo	
	ogni impugnazione di detta declaratoria nei confronti di coloro che avevano	
	rivestito un ruolo apicale o dirigenziale (tra cui il Galli) non solo prima, ma	
	anche successivamente al 2016.	
	L'eccezione è infondata.	
	Il giudice di primo grado, infatti, dopo aver dichiarato (al primo capo della	
	sentenza), la prescrizione per i soggetti che avevano svolto la loro carica sino	
	al 2016, prosegue al secondo capo ad <i>"esaminare la condotta dei convenuti</i>	
	<i>in servizio e/o in carica limitatamente agli anni 2016-2019"</i> tra cui appunto il	
	Galli; e dopo aver rilevato (sempre al secondo capo della decisione) la	
	prescrizione per il periodo 2011-2016, ha poi, al capo terzo della sentenza,	
	escluso la responsabilità del Galli e degli altri appellati per insussistenza	
	dell'elemento soggettivo e per insussistenza di un danno certo e attuale	
	oltrech�, con riferimento al danno da omessa denuncia, per genericit� della	
	28	

domanda.

Ebbene, seppure in maniera estremamente sintetica e laconica, la declaratoria di prescrizione per i convenuti ancora in servizio al 2016, è contenuta nel secondo capo della sentenza; tanto è che la Procura, con il primo motivo di gravame, riferito appunto alla statuizione di prescrizione, ha impugnato sia il primo capo (declaratoria di prescrizione per gli appellati che fossero cessati dal servizio prima del 2016) che il secondo capo della sentenza (declaratoria di prescrizione per gli appellati in carica anche dopo il 2016). Non solo; anche nelle conclusioni, la Procura ha chiesto la condanna del Galli e degli altri appellati al pagamento della somma di euro 264.109,92 corrispondente appunto al danno quantificato dalla stessa Procura per tutto il periodo dal 2011 al 2019.

VI. Può a questo punto procedersi alla disamina dei motivi di appello.

VI.1 Con il primo motivo, la Procura ha censurato la sentenza nella parte in cui avrebbe dichiarato prescritta l'azione erariale rispetto alle condotte poste in essere prima del 2016, evidenziando che il primo atto interruttivo, e cioè l'invito a dedurre, è stato notificato agli interessati nel maggio del 2021, sicché in ragione del termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 2, della l. n.20/1994, il giudice territoriale ha ritenuto di rigettare l'atto di citazione per le condotte poste in essere prima del maggio 2016 .

Sul punto la Procura, in primo luogo, ha chiarito che il danno contestato agli appellati non è scaturito dal mancato incasso dei canoni concessori quanto dalla *mala gestio* del compendio immobiliare, e che solo la quantificazione del danno sarebbe stata rapportata al canone figurativo del canone da concessione dei beni.

La diversa conformazione del danno contestato, secondo l'assunto dell'appellante, non consentirebbe di dichiarare prescritta l'azione per il periodo precedente al 2016. Ciò in quanto *"alla mala gestio hanno concorso tutti i convenuti (anche coloro che hanno cessato la carica antecedentemente al 2016), avendo questi contribuito, con efficacia causale determinante, alla situazione di empasse nell'affidamento al centro"* (pag. 64 atto d'appello).

Inoltre la Procura ha argomentato che *"tutti i concorrenti nella causazione del danno devono rispondere del pregiudizio erariale verificatosi, a prescindere dal momento della sola condotta"* (pag. 64 atto d'appello); *"ai vertici della Comunità Montana non è contestato di non essersi attivati, nel periodo di rispettiva funzione, nella riscossione di canoni (mai) convenuti, bensì di aver concorso nella causazione della mala gestio del Centro Ippico che ha prodotto un danno tuttora in corso di verifica (S.I.F. detiene ancora oggi il bene, in difetto di utilità alcuna per l'Amministrazione)"* (pag.65 atto d'appello).

Ebbene, la censura non è condivisa.

In primo luogo occorre sgombrare il campo da un equivoco di fondo; la Procura, nell'argomentare il primo motivo di gravame ha fatto riferimento al danno da *"mancato sfruttamento economico del bene immobile realizzato con contributi pubblici"* (pag.66 atto d'appello); tanto è che richiama diffusamente una sentenza della Terza Sezione d'appello, qualificando la fattispecie ivi decisa *"non dissimile"* da quella all'esame; in detta pronuncia i giudici affermano che *"il valore patrimoniale perduto che consegue al suo mancato utilizzo ...permane fintantoché il bene non venga effettivamente destinato alle finalità per le quali – nel caso in esame – era stato restaurato"*

	(sentenza n. 79/2021) . Tale assimilazione, è stata operata dall'appellante	
	per argomentare lo spostamento in avanti del <i>dies a quo</i> del termine	
	prescrizionale e, quindi, per affermare che il danno erariale non è incorso	
	in alcuna prescrizione, attesa la sua natura permanente.	
	Detta ricostruzione, tuttavia, non è condivisa in quanto la fattispecie	
	all'esame è ben lontana dal costituire una tale ipotesi di depauperamento	
	erariale; il danno da mancato utilizzo, infatti, si realizza allorché	
	l'amministrazione procede all'acquisto di beni mobili o immobili strumentali	
	alle funzioni istituzionali, lasciandoli inutilizzati. In tale ipotesi, il danno	
	corrisponde alla somma spesa inutilmente dall'amministrazione.	
	Nella fattispecie, invece, il compendio immobiliare di Foligno è stato	
	utilizzato esattamente per le finalità previste dalla Giunta regionale umbra	
	che, con la deliberazione n.8011 del 26 ottobre 1988, ai sensi del d.l. n.	
	2/1987, conv. dalla l.n.65/1987, concedeva un finanziamento alla comunità	
	montana per la realizzazione del nuovo centro ippico di Spello. Tanto è che il	
	danno ipotizzato non corrisponde alla somma spesa dall'Amministrazione	
	per finanziare la realizzazione del centro, qual è, invece, il danno prospettato	
	nella sentenza diffusamente richiamata dalla Procura.	
	Nel caso all'esame, dunque, il danno erariale prospettato in citazione (ma	
	anche nell'invito a dedurre), e confermato nell'atto d'appello, segue a una	
	condotta omissiva degli amministratori, i quali non avrebbero saputo	
	sfruttare, sotto il profilo economico (e non funzionale), l'immobile destinato	
	al centro ippico di Spello, una volta dato in gestione alla S.I.F.. E' un danno	
	che scaturisce dall'aver precluso all'amministrazione di percepire potenziali	
	entrate economiche.	
	31	

La verifica del danno prospettato dalla Procura, dunque, non può che coincidere, trattandosi di un danno istantaneo con effetti permanenti e non di un danno permanente, con la condotta omissiva posta da ciascun agente, sicché è dal compimento dell'azione illecita (omissione) che deve farsi decorrere il termine prescrizione.

Ciò posto, non vi sono ragioni per discostarsi dalla statuizione di primo grado in ordine alla prescrizione dell'azione erariale con riferimento alle condotte che si sono perpetrate negli anni 2011-2015, considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione costituito dall'invito a dedurre, è stato notificato a maggio 2021.

VI.2 Con il secondo motivo d'appello la Procura ha censurato la sentenza umbra nella parte in cui ha ritenuto esenti da censure le condotte successive al 2016 per difetto dell'elemento soggettivo. Nello specifico l'appellante ha ritenuto che le condotte poste in essere dopo il 2013, cui fa riferimento il giudice di primo grado per escludere l'elemento soggettivo degli appellati, evidenzierrebbero, al contrario di quanto statuito nella sentenza di primo grado, una condotta gravemente negligente degli amministratori e dei funzionari della Comunità montana.

Anche detta censura è infondata.

In primo luogo, e in via generale, si precisa che sino al 2010, la S.I.F. ha legittimamente detenuto il Centro Ippico di Spello. Ciò emerge inequivocabilmente dagli atti allegati al giudizio e, segnatamente; dalla delibera n. 43 del 17.12. 1994, con la quale il Consiglio della Comunità montana approvava, oltre allo schema convenzionale disciplinante la concessione per l'ultimazione dei lavori e la successiva gestione del centro

	procedura a evidenza pubblica; ha altresì fatto riferimento alla condotta	
	posta in essere dall'Amministrazione in occasione delle quattro aste esperite	
	per la vendita del compendio immobiliare.	
	Secondo l'appellante da una parte l'Amministrazione procedeva alla	
	pubblicazione degli avvisi di alienazione del compendio e dall'altra	
	contrattava con la S.I.F. per la prosecuzione del rapporto concessorio; tali	
	gravissime condotte, anziché essere stigmatizzate in sentenza, erano state	
	ritenute idonee a escludere il dolo omissivo e la colpa grave.	
	Ebbene, deve evidenziarsi, con carattere assorbente, che tutte le illiceità	
	opposte per censurare il terzo capo della sentenza, attengono a condotte	
	poste in essere prima del 2016 e quindi sono coperte da prescrizione.	
	Dunque, avendo questo giudice confermato la statuizione relativa	
	all'estinzione dell'azione erariale per intervenuta prescrizione per il periodo	
	precedente al 2016, è ultronea ogni pronuncia sulle testè assunte	
	illegittimità.	
	Con riferimento alla condotta posta in essere successivamente al 2016,	
	invece, deve evidenziarsi che nel 2015 era stata intrapresa l'azione dalla	
	S.I.F. nei confronti della Comunità Montana ex art. 2932 c.c. . L'atto di	
	citazione veniva notificato in data 16.6.2015 e il Commissario liquidatore	
	della Comunità dei Monti Martani, Serano e Subasio in liquidazione, con la	
	delibera n. 60 del 10.9. 2015, conferiva incarico a un legale per la costituzione	
	in giudizio e per azionare, in via riconvenzionale, i diritti rivendicati dalla	
	Comunità Montana.	
	Il 27.10. 2015, pertanto, la Comunità montana si costituiva in giudizio	
	eccependo in primo luogo la prescrizione del diritto della S.I.F. ad ottenere la	
	35	

	sentenza in luogo del contratto definitivo ex art. 2932 c.c. e, in via	
	riconvenzionale, la risoluzione del contratto, il rilascio dell’impianto ippico	
	da parte della S.I.F., previa rimozione delle opere illegittimamente effettuate,	
	e la condanna della S.I.F. al risarcimento del danno e/o al pagamento delle	
	indennità di occupazione, anche ex art. 2041 c.c..	
	Dunque, ritiene questo Collegio che a seguito della costituzione in giudizio	
	con la proposizione delle domande riconvenzionali, la Comunità Montana	
	non aveva ulteriori possibilità per risolvere la vicenda del centro ippico,	
	oramai posta all’attenzione del giudice civile. Soprattutto ove si consideri	
	che i tentativi posti in essere dal 2013 erano rimasti del tutto infruttuosi.	
	Attendere la pronuncia giudiziaria, dunque, lungi dal costituire un	
	riprovevole immobilismo dettato da grave e marchiano disinteresse della	
	cosa pubblica, rappresentava piuttosto la legittima attesa di una pronuncia	
	giudiziaria con la quale porre fine alle opposte pretese delle parti.	
	Nessun rimprovero ai fini di una responsabilità erariale, pertanto, può essere	
	mosso agli amministratori e/o ai funzionari che si sono avvicendati dal 2016	
	al 2019.	
	Non v’è motivo, dunque, per contrastare la statuizione di primo grado che	
	ha escluso, seppure con una diversa argomentazione , per il periodo dal 2016	
	al 2019, la sussistenza di una condotta omissiva gravemente colposa	
	addebitabile agli appellati.	
	VI.3 Quanto sin qui rilevato, invero, è sufficiente a confermare integralmente	
	la sentenza di primo grado con riferimento alla insussistenza di responsabilità	
	amministrativa degli appellati riguardo al danno erariale derivante dalla	
	assunta <i>mala gestio</i> del bene pubblico, sicché può ritenersi assorbita la	
	36	

	disamina del terzo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha censurato,	
	peraltro evidenziando che tale motivo attiene a una statuizione avente	
	natura marginale rispetto all'iter logico- argomentativo sostenuto dal giudice	
	di prime cure per respingere l'atto di citazione, la sentenza di primo grado	
	nella parte in cui il giudice avrebbe affermato <i>"invero incidentalmente"</i> che	
	<i>"il diritto alla percezione del canone non è prescritto (anche in ragione del</i>	
	<i>contestuale pendente processo civile), con conseguente assenza di</i>	
	<i>concretezza ed attualità del danno"</i> (pag. 73 atto d'appello).	
	In ogni caso, questo Collegio si è già pronunciato sul punto laddove ha	
	ritenuto che, per le motivazioni esposte con riferimento al primo motivo di	
	gravame, il danno, come prospettato dall'appellante, si sia concretizzato e	
	attualizzato contestualmente alla condotta omissiva, a prescindere dalla	
	pendenza del giudizio civile.	
	VI.4 Con il quarto motivo di gravame, la sentenza è stata censurata nella	
	parte in cui il giudice di primo grado ha dichiarato la sussistenza di un valido	
	rapporto concessorio tra la Comunità montana e la SIF. In proposito	
	l'appellante ha eccepito che, al contrario di quanto assunto dal Collegio di	
	primo grado, mai il giudice civile avrebbe affermato la sussistenza di un	
	rapporto concessorio tra la comunità montana e la S.I.F., essendosi limitato	
	a evidenziare la natura obbligatoria del rapporto sorto con la stipula del	
	preliminare. Inoltre l'appellante, a sostegno della censura, ha richiamato	
	alcuni stralci della memoria di costituzione della Comunità montana nel	
	giudizio ordinario ove viene evidenziata l'occupazione ventennale e <i>sine</i>	
	<i>titolo</i> della SIF.	
	Ebbene, come innanzi evidenziato, si ribadisce che la S.I.F è entrata nel	

possesso del compendio immobiliare a seguito della stipula del contratto preliminare, avvenuta in data 28.12.1994; che il rapporto giuridico sorto con la stipula del preliminare avrebbe dovuto avere una durata minima di quindici anni in ragione del valore dei lavori che la S.I.F. si era obbligata a realizzare; e che dunque, sino al 2010, il compendio immobiliare è stato occupato in ragione di un titolo giuridico che ne ha legittimato l'immissione in possesso. In ogni caso, anche tale motivo, come quello precedente, è da ritenere assorbito, avendo comunque questo giudice escluso per il periodo successivo al 2016 (periodo non coperto da prescrizione) la sussistenza in capo agli appellati di una condotta dolosa e/o gravemente dolosa.

VI.5 Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno ex art. 1 comma 3, della l.20 gennaio 1994, n. 20 , nei confronti di tutti gli appellati per le poste di danno che si sono maturate nel periodo 2011 – 2015.

Nell'atto di citazione, l'attore pubblico, infatti, ha ipotizzato un' ulteriore *causa petendi*, nell'ipotesi in cui il giudice avesse ritenuto di dichiarare la prescrizione dell'azione erariale per il danno maturato prima del 2015.

Ha, infatti, chiesto la declaratoria di responsabilità per tutti i convenuti (odierni appellati), i quali, a causa dell'omessa denuncia del danno erariale alla competente Procura regionale, avrebbero fatto prescrivere il diritto al risarcimento. L'art. 1, comma 3, della l. 20/1994 statuisce, infatti, che "ove la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia".

	possono coincidere con quelli ipotizzati dalla Procura con riferimento al danno erariale conseguente alla cattiva gestione della cosa pubblica.	
	Tuttavia, nell’atto di citazione nessun cenno è rinvenibile sugli elementi costitutivi di questa diversa fattispecie erariale.	
	Correttamente, dunque, il giudice di primo grado ha ritenuto che sul punto l’azione della Procura sia generica non avendo assolto l’onere dimostrativo sulla sussistenza delle condizioni per la declaratoria di responsabilità.	
	Peraltro, la correttezza della statuizione di primo grado emerge altresì dall’atto d’appello ove la Procura, per contrastare sul punto la decisione del Collegio umbro, ha sostanzialmente richiamato alcune frasi generiche, inserite nell’invito a dedurre e nella citazione, prive del benché minimo collegamento con le circostanze fattuali relative a tale diversa <i>causa petendi</i> .	
	Nessun riferimento, infatti, alla sussistenza in concreto dell’obbligo di denuncia, all’atteggiamento soggettivo di ciascuno rispetto alla violazione dell’eventuale obbligo; alla sussistenza del nesso causale.	
	Anche l’ultima censura, dunque, è infondata e non può essere accolta.	
	VII. Conclusivamente, alla luce di tutto quanto sin qui rilevato, in via preliminare: deve essere dichiarata la contumacia dell’appellato Sergio Rossi Sergio; deve essere accolta l’eccezione formulata dalla Procura Generale di inammissibilità dell’appello incidentale proposto da Roberto Colletti per mancanza dell’interesse a impugnare; deve essere accolta l’eccezione formulata dall’appellato Giuliano Nalli di inammissibilità dell’appello principale proposto dalla Procura nei suoi confronti in ragione dell’art. 190 c.g.c.; deve essere rigettata l’eccezione, formulata nella memoria di costituzione dell’appellato Marco Vinicio Galli, di passaggio in giudicato della	
	40	

	statuizione di prescrizione formulata nei suoi confronti nella sentenza	SENT. 175/2024
	gravata per il periodo precedente al 2016.	
	Nel merito, l'appello è respinto, con conseguente conferma della sentenza di	
	primo grado.	
	In ragione dell'art. 31, comma 1, c.g.c., si liquidano:	
	- euro 3.000 complessivi, quale ammontare degli onorari e dei	
	diritti spettanti per la difesa degli appellati Teodoro Armillei,	
	Paolo Casciarri, Giancarlo Picchiarelli, tutti rappresentati e difesi	
	dall'avv. Saverio Senese;	
	- euro 2.500 complessivi, quale ammontare degli onorari e dei	
	diritti spettanti per la difesa degli appellati Stefano Petruccioli e	
	Domenico Rosati, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.	
	Roberto Galeazzi;	
	- euro 2.000 ciascuno, quale ammontare degli onorari e dei diritti	
	spettanti per la difesa degli appellati Marco Vinicio Galli e	
	Roberto Colletti	
	Ai sensi dell'art.31, comma 3, c.g.c., si compensano le spese nei confronti di	
	Giuliano Nalli in quanto il gravame nei suoi confronti è stato definito	
	decidendo solo una questione pregiudiziale.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello	
	definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione	
	ed eccezione,	
	-dichiara la contumacia dell'appellato Sergio Rossi;	
	-dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Roberto Colletti;	

	-dichiara inammissibile l'appello principale proposto dalla Procura regionale nei confronti di Giuliano Nalli;	SENT. 175/2024
	-nel merito, rigetta l'appello principale proposto dalla Procura regionale per la regione Umbria nei confronti di Teodoro Armillei, Paolo Casciarri, Giancarlo Picchiarelli, Roberto Colletti, Marco Vinicio Galli, Stefano Petruccioli e Domenico Rosati	
	In ragione dell'art. 31, comma 1, c.g.c., si liquidano:	
	- euro 3.000 complessivi, quale ammontare degli onorari e dei diritti spettanti per la difesa degli appellati Teodoro Armillei, Paolo Casciarri, Giancarlo Picchiarelli, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Saverio Senese;	
	- euro 2.500 complessivi, quale ammontare degli onorari e dei diritti spettanti per la difesa degli appellati Stefano Petruccioli e Domenico Rosati, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Galeazzi;	
	- euro 2.000 ciascuno, quale ammontare degli onorari e dei diritti spettanti per la difesa degli appellati Marco Vinicio Galli e Roberto Colletti.	
	Ai sensi dell'art.31, comma 3, c.g.c., si compensano le spese nei confronti di Giuliano Nalli in quanto il gravame nei suoi confronti è stato definito decidendo solo una questione pregiudiziale.	
	Così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2024.	
	Il giudice estensore	il Presidente
	(Dott.ssa Ida Contino)	(Dott.ssa Daniela Acanfora)
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	42	

[illegible]